

(N. 30-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (Finanze e Tesoro)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

NELLA SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1948

*Comunicata alla Presidenza il 4 agosto 1948*

Emissione, da parte della Banca d'Italia,  
di biglietti e titoli equivalenti anche in tagli superiori a quello da lire mille.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che il Ministro del tesoro ha sottoposto al nostro esame si propone di ottenere una proroga, a tempo indeterminato, della facoltà concessa con decreto luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 396, scaduta il 24 giugno 1948. Con tale provvedimento la Banca d'Italia fu autorizzata a stampare titoli provvisori di lire 5.000, 10.000 e 25.000, in deroga alle vigenti disposizioni del testo unico della legge sugli istituti di emissione, che prevede la fabbricazione di biglietti di banca nei soli tagli da lire 50, 100, 500 e 1.000.

Il provvedimento in esame rappresenta nel campo monetario, una delle conseguenze della guerra e del dopoguerra, che ha visto diminuire il potere d'acquisto della lira, nella misura, di larga massima da 50 ad 1 e che ha ovunque imposto la politica di revisione dei segni monetari.

Come è noto la facoltà consentita dal decreto luogotenenziale del 7 giugno 1945 è stata utilizzata dalla Banca d'Italia soltanto in parte, inquantochè l'emissione dei nuovi titoli provvisori fu realizzata per i tagli da lire 5.000 e da lire 10.000, evitando l'emissione dei tagli da lire 25.000.

La proroga richiesta dal Ministro del tesoro non può non incontrare l'approvazione del Senato, inquanto essa si impone per esigenze tecniche e concrete di circolazione. Infatti se la Banca d'Italia dovesse fronteggiare le esigenze del mercato soltanto con i biglietti di vecchio taglio da lire 50, 100, 500 e 1.000, ne deriverebbe un intralcio, tutt'altro che indifferente, per la celerità delle contrattazioni e dei regolamenti.

Perciò i cittadini italiani hanno accolto con favore l'emissione dei tagli di lire 5.000 e di lire 10.000, e sono in attesa dei titoli definitiva

che dovranno sostituire quelli provvisori attualmente in circolazione, i quali hanno caratteristiche che si avvicinano molto di più a quelle dei comuni assegni circolari, anzichè a quelle dei biglietti di banca.

Per evidenti considerazioni psicologiche bene ha fatto la Banca d'Italia a non servirsi della facoltà di emettere tagli da lire 25.000, poichè in Italia, nonostante tutto, è ancora profondo il rispetto del biglietto da mille e non si deve indulgere in una quasi svalutazione, con una eccessiva concentrazione di valori in un unico taglio.

Perciò è opportuno perseverare, anche nell'avvenire, su questa politica contraria ai titoli di taglio superiore alle lire 10.000, dato che per le ulteriori esigenze del mercato circolatorio supplisce egregiamente il servizio degli assegni bancari, che, anche nel

nostro Paese, registra sempre maggiore incremento.

A proposito di nuovi biglietti e per quanto in tempo, vogliamo ricordare alla Banca di Italia di fare tesoro della nuova tecnica dei biglietti di banca, adottando formati di minore ampiezza, con vantaggio per l'economia e la praticità.

Il vecchio biglietto da lire 1.000, anche recentemente largamente ristampato, costituisce un esempio tipico dell'inutile spreco di carta filigranata e rappresenta un ingombrante volume a scapito della comodità.

Riducendo adeguatamente il formato dei nostri biglietti e non dimenticando che l'Italia è l'invidiata culla dell'arte, sarà possibile ricollegarci anche in questo settore alle nobilissime tradizioni che vanta il nostro Paese.

RESTAGNO, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE  
PROPOSTO DAL GOVERNO

*Articolo unico.*

La Banca d'Italia è autorizzata ad emettere, su determinazione da adottarsi dal Ministro del Tesoro d'accordo col Governatore della Banca medesima, biglietti e titoli equivalenti anche in tagli superiori a quello massimo indicato nell'articolo 3 del testo unico di legge sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204.

DISEGNO DI LEGGE  
EMENDAMENTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

*Articolo unico.*

È data facoltà al Ministro del tesoro di autorizzare con suo decreto la Banca d'Italia ad emettere biglietti e titoli equivalenti in tagli da lire 5.000 e 10.000, in deroga a quanto indicato nell'articolo 3 del testo unico di legge sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204.